

Legge regionale 15 aprile 2005 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 20/2002)

1. Alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole <<della Regione>> sono aggiunte le parole <<; della delegazione fa parte un membro designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale>>;

b)

(ABROGATA)

(1)(2)

Note:

1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 53, comma 4, lettera b), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

2 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 54, comma 1, lettera ww), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016. Peraltro la lettera era già stata abrogata dall'art. 53, c. 4, lett. b) dalla medesima L.R. 18/2016.